



Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DATA 02/11/2016

296 – 30459 / 2016

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	EDIL CONVERSION S.R.L.
Sede legale	VIA ASTI 19 - SANTENA
Sede operativa	VIA ASTI 19 – SANTENA (F.2 mappale 1201)
P. IVA	11014390014
Posizione n.	021529

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

la Società in oggetto è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente n. 196-29287 del 26/8/2014 (Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/2013), a gestire un'attività di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi (macerie) su un area riconducibile al F.2 mappali 1201 e 1202;

in data 5/8/2015 (prot. CMT0 n. 114375 del 6/8/2015) la Edil Conversion srl formalizzava, per il tramite del Suap di Santena, in delega alla CCIAA di Torino, istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, modifica che era già stata oggetto di esclusione dalla fase di verifica di Via, con D.D. n. 25-15176 del 14/5/2015;

nell'ambito dell'istruttoria per la verifica di Via emergeva che l'area della sede operativa già oggetto di autorizzazione:

- ricade nelle classi IIb, IIIa e IIIb della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica;
- è inserita nelle aree legate ai dissesti dovuti alla dinamica fluviale e torrentizia classificate Eea (intensità del processo molto elevata) ed Ema (intensità media/moderata);

in data 22/10/2015 veniva convocata la Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 e sm.i., relativa alla modifica presentata, al fine di esaminare gli aspetti ambientali e tecnici emersi durante la precedente fase istruttoria relativa alla verifica di Via (di seguito per brevità verVIA);

nel corso della Conferenza risultava che i vincoli territoriali insistenti sull'area, come evidenziati nella fase di verVIA, comportavano l'incompatibilità dell'attività in esame, sia per il pregresso, già oggetto di autorizzazione, sia per la modifica richiesta. L'esistenza di tali vincoli non era stata tuttavia evidenziata ne' nella certificazione rilasciata dal Comune sede dell'impianto in data 8/4/2014 ne' conseguentemente considerata durante l'istruttoria relativa al rilascio del provvedimento di AUA;

con nota prot. n. 1078 del 24/02/2016, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, interpellata in merito, confermava che: "...l'intervento oggetto dell'istanza in questione appare riferibile ad un'area individuata e classificata come Ee (area coinvolgibile da fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, con pericolosità molto elevata)... Per tale tipologia di aree in dissesto l'art. 9, comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI stabilisce precise limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo, derivanti dalla condizione di dissesto idraulico ed idrogeologico presente., si riscontra che la richiesta di parere riguarda l'ammissibilità di un'istanza per la modifica di una precedente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata in data 26/8/2014 per la gestione di un'attività di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi presso un sito ricadente all'interno di un'area Ee. L'istanza proposta, in particolare, concerne l'autorizzazione ad incrementare l'attività a suo tempo autorizzata e allo svolgimento di attività di recupero rifiuti. Al riguardo ... è agevole evincere che l'attività oggetto dell'istanza in esame non rientra tra quelle esclusivamente consentite dall'art. 9 comma 5 delle NA. In materia di gestione rifiuti, infatti, le uniche attività consentite in corrispondenza di tali aree sono quelle previste all'ultima linea della norma in esame, vale a dire l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.lgs 5/2/1997 n. 22 alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa...Si ritiene opportuno osservare che il PAI è entrato in vigore a seguito della pubblicazione del DPCM 24/5/2001, di approvazione dello stesso, sulla GU n. 183 dell'8/8/2001. Pertanto, ...si ritiene che l'autorizzazione richiesta non possa essere rilasciata perché in contrasto con la citata norma vincolante (NTA del PAI) di cui all'art. 9, comma 5 ultima linea.....si deve inoltre ritenere che anche l'attività oggetto della precedente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 26 agosto 2014 non sia conforme alla prescrizione della suddetta norma...";

con nota del 3/3/2016 (prot. CMT0 n. 28627) la Edil Conversion srl comunicava l'intenzione di rinunciare alla richiesta di modifica dell'Aua rilasciata con D.D. n. 196-29287 del 26/8/2014;

con Determinazione del Dirigente n. 76-8043 del 6/4/2016 veniva preso atto della rinuncia al progetto di modifica;

stante quanto sopra, con nota del 7/4/2016 (prot. CMT0 n. 43776) veniva comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento, finalizzato a revocare il provvedimento per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, rilasciato con D.D. n. 196-29287/2014 del 26/8/2014, per il quale tuttavia con nota del 2/5/2016 (prot. 54444) la Edil Conversion srl richiedeva una proroga ...compatibilmente alla conclusione dell'iter istruttorio relativo al progetto di trasferimento dell'impianto in area non soggetta al vincolo...al fine di permettere la

continuità lavorativa dell'impresa...

al fine di fornire elementi utili alla valutazione dell'ipotesi formulata, in data 30/6/2016 (prot. CMTTo n. 80254) veniva trasmessa relazione tecnica, a firma di professionista, in cui venivano analizzate le condizioni attuali di rischio idrologico-idraulico in relazione all'area attualmente utilizzata dalla Edil Conversion, contenente prescrizioni di ordine gestionale;

in data 7/4/2016 la Società inoltrava al Suap di Santena in delega alla CCIA di Torino (*di seguito SUAP*) l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, relativamente al trasferimento dell'impianto, ossia ripermetrazione dello stesso *escludendo le aree interessate dal vincolo Eea (intensità del processo molto elevata) e collocandosi in area Eea (intensità media/moderata)*;

il Suap trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 11/4/2016 (prot. CMTTo n. 44886);

con nota prot. n. 50259 del 21/4/2016, lo scrivente comunicava al Suap la correttezza formale della documentazione pervenuta nonché l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A.;

in data 9/5/2016 prot. 57014, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali trasmetteva parere in merito all'applicabilità della normativa sulla Via, nel quale dichiarava di *non ritenere che l'istanza in oggetto debba essere assoggettata alla procedura di verifica di Via (art.10 della L.R. 40/98 e s.m.i. ed art. 20 del D.lgs 152/2006 e s.m.i....*;

con nota prot. n. 68074 del 31/5/2016, venivano richieste integrazioni all'impresa Edil Conversion srl per il tramite del Suap. In tale sede, si coglieva l'occasione per far presente che *l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche n. 1/R costituisce elemento essenziale per l'esercizio dell'attività* e si richiedeva al Comune di Santena di attestare la compatibilità urbanistica riferita ai mappali oggetto dell'attività. Inoltre, in merito all'impianto di produzione di misto cementato, si comunicava che lo stesso, pur insistendo in area differente dal quella di gestione rifiuti, *sarà ricompreso nel provvedimento in discorso*;

con nota del 7/6/2016 di prot. n. 70098 perveniva parere del Servizio Qualità dell'Aria della Città Metropolitana di Torino, contenente le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera, nel quale veniva precisato che *...poiché, secondo quanto dichiarato dal gestore nella relazione tecnica allegata all'istanza, l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura viene gestito con modalità cd. "nolo caldo", lo stesso, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) "Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello*

*stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento"; l'allegato tecnico relativo alle emissioni in atmosfera sarà pertanto inerente soltanto alle **emissioni di tipo convogliato**, derivanti dall'attività di produzione di misto cementato...;*

con nota del 30/6/2016, prot. CMTTo n. 80250, pervenivano dall'Impresa le integrazioni richieste, nelle quali tra l'altro veniva dichiarato che *...per quanto riguarda la produzione di calcestruzzo, non vi sarà alcuna commistione tra inerte naturale e rifiuto...;*

in data 30/6/2016 prot. CMTTo n. 80749 il Comune di Santena trasmetteva il parere relativo alla *compatibilità urbanistica*, nel quale veniva riportato che *"...l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi...prevista in Santena su terreno sito in Via Asti 19 e meglio distinto a Catasto Terreni F. 2 particella n. 1201, risulta ricompreso all'interno della destinazione urbanistica produttiva della zona in cui si colloca (zona IPC – Aree Produttive Consolidate), con le seguenti precisazioni: 1) la porzione del mappale n. 1201 del F. 2 posta a nord ricade in zona a pericolosità geomorfologia di classe IIIa a pericolosità elevata; 2) la porzione del mappale n. 1201 del F. 2 posta a sud ricade parte in zona a pericolosità geomorfologia di classe IIa e parte in zona a pericolosità geomorfologia di classe IIb, entrambe a pericolosità moderata...."*

con Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino n. 441-16346 del 6/7/2016 veniva approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle Aree Esterne;

con nota del 25/7/2016 di prot. n.90673 veniva fatto presente alla Società per il tramite del Suap che la documentazione trasmessa risultava ancora carente rispetto ai rilievi mossi dal Servizio Risorse Idriche in merito alle acque reflue domestiche e dal Servizio Esercizio Viabilità della Città Metropolitana di Torino,

in data 11/8/2016 (prot. CMTTo n. 97443) perveniva la documentazione integrativa richiesta;

in data 13/9/2016 (prot. CMTTo n. 105493) perveniva parere del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino nel quale viene riportato che *...in merito alle acque reflue domestiche, con la presente si comunica che non si hanno osservazioni al riguardo, ma dovrà essere verificato se lo scarico delle acque reflue della Ditta Fornace Mosso Paolo srl sia stato autorizzato nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.....*

in data 15/9/2016 (prot. CMTTo n. 106674) il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della CMTTo trasmetteva un contributo tecnico, nel quale veniva riportato che *...l'attività si colloca su un'area inondabile dalle acque del T. Tepice con pericolosità media-moderata (EmA) per tempi di ritorno pari a 300-500 anni. Si tratta di acque a bassa energia e con un livello idrico sul piano campagna piuttosto modesto, dell'ordine di alcuni decimetri...pertanto un'attività di gestione rifiuti non pericolosi, purché sia legata a tempi certi di inizio e di fine attività in attesa di una riorganizzazione di*

tutta l'area dal punto di vista della minimizzazione del rischio idraulico, se le norme di attuazione dello strumento urbanistico di Santena lo consentono, può essere esercitata...richiamando le prescrizioni gestionali proposte dalla stessa Società con la relazione tecnica di prot. CMTTo n. 80254;

in data 27/9/2016 (prot. CMTTo n. 112093) perveniva parere dal Servizio Viabilità della CMTTo in merito alle integrazioni pervenute in data 11/8/2016, nel quale viene riportato che *".....a seguito del probabile incremento dei flussi veicolari pesanti in entrata e in uscita in corrispondenza dell'accesso tra la progr. Km 19+382 e km 19+391, l'ente proprietario si riserva di richiedere al soggetto in indirizzo l'eventuale ripristino di parti della pavimentazione stradale in prossimità per eventuali deterioramenti anticipati imputabili alle manovre di accesso ..."*

in data 13/10/2016 prot. CMTTo n. 119054 venivano richieste ulteriori precisazioni al Comune di Santena in merito al certificato rilasciato in data 30/6/2016;

in data 26/10/2016 il Comune di Santena precisava che *...nel suddetto sito l'attività di gestione rifiuti può ritenersi ammissibile sulla base delle norme contenute nel vigente P.R.G.C. del Comune di Santena, nel quale non sono altresì previste specifiche prescrizioni al riguardo....*

Considerato che:

non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della presente autorizzazione;

il Gestore ha altresì dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituito nell'A.U.A. sono (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- la comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs 152/2006.

Ritenuto:

stante quanto premesso di procedere ad autorizzare l'impresa Edil Conversion s.r.l. all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti;

altresì di richiamare, quali prescrizioni, le proposte gestionali formulate dalla stessa Società con la relazione tecnica di prot. CMTTo n. 80254, così come auspicato dal Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della CMTTo con nota prot. CMTTo n. 106674 del 15/9/2016 .

Rilevato che:

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **Edil Conversion s.r.l.** sito in Via Asti 19 nel comune di Santena (TO), per la durata di anni **quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;**
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce la comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui all'allegato A (gestione rifiuti e relativa planimetria di riferimento), e all'allegato B (emissioni in atmosfera) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

AVVERTE CHE:

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Santena in delega alla CCIAA di Torino che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.*

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 02/11/2016

SA/CB

Il Dirigente di Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

Il presente file sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'archivio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 02 Novembre 2016

dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Servizio

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. 23/2016. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904	7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R5 (*)	45.000	4.750


(*) Tipologia 7.1 – Attività di recupero p.to 7.1.3 lett. a) - produzione di MPS: - *materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.*

- c) la classe di esercizio di cui al D.M. 350/98 è la 3[^];
- d) in merito all'impatto acustico, come prescritto nella D.D. di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale n. 25-15176/2015 del 14/5/2015 e nel parere del 15/10/2015 rilasciato dal Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche, dovrà essere eseguita **entro un anno dall'entrata in servizio dell'attività e con riguardo all'unico ricettore sensibile presente una valutazione post-operam**, inoltrando la relativa relazione,
- e) l'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;

- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- stante le motivazioni argomentate con nota prot. n. 123948 del 7/9/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- come disposto nell'articolo 9, comma 3, del DM 5/2/98 e s.m.i., **il test di cessione deve essere ripetuto almeno ogni 12 mesi** e comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, sui materiali nelle condizioni finali di utilizzo, preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine e testando tutti i parametri richiesti;
- sul materiale in uscita, ai fini di determinarne la cessazione dalla qualifica di rifiuto, occorre verificare anche la rispondenza dei parametri previsti dalla Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005. Tale circolare fissa anche il quantitativo massimo su cui condurre il test di cessione;
- fatto salvo quanto sopra, il materiale in uscita va comunque testato mediante verifica analitica su uno o più campioni rappresentativi della massa di inerte trattato;
- in mancanza delle citate verifiche, le operazioni di recupero ammesse risulteranno essere unicamente quelle di messa in riserva [R13];
- sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità a quanto disposto all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., il materiale derivante dalla frantumazione deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteoriche);
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione scrivente dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nullaosta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

Inoltre in caso di allerta meteo pluviometrico con previsione di evento eccezionale, sarà necessario garantire il presidio dell'area con idonei mezzi d'opera, (escavatori), in modo da evitare la formazione di accumuli significativi a tergo dei depositi, i quali in caso di cedimento improvviso possano causare onde improvvise verso le aree di valle; a tal fine è opportuno che non vi sia una continuità del fronte degli accumuli, in modo da favorire contestualmente lo sfogo delle eventuali acque di esondazione verso le zone di valle.

Suballegato A - PLANIMETRIA GESTIONE RIFIUTI



ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- L'impresa Edil Conversion S.r.l., esercita presso il sito sopra indicato l'attività di *produzione di misto cementato e di recupero di rifiuti non pericolosi* ;
- l'attività di *recupero di rifiuti non pericolosi* viene svolta per mezzo di un gruppo semovente di frantumazione esercito da un Gestore diverso da quello dello stabilimento, pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) "Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento";
- l'attività di produzione di conglomerato cementizio era stata regolamentata dalla Regione Piemonte con la DGR n. 71-16738 del 17/02/1997 "Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire", modificata con D.D. n. 347 del 03/07/2000;
- il progetto presentato a corredo dell'istanza di A.U.A. prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa risponde ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e oggi ricompresa nell'A.U.A.

B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e s.m.i.;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";

- la D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 *“Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire”*;
- la D.D. n. 347 del 03/07/2000 *“Modifica della D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 [...]”*.

B3. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ALLEGATO (24 h/ giorno)

Sfiato bilancia cemento	E1
Silos per lo stoccaggio del cemento	E2

B4. QUADRO EMISSIONI

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Sfiato bilancia cemento	Amb.	150	Polveri totali	10	=	N	Filtro a cartucce	3	
E2	Silos cemento	Amb.	150	Polveri totali	10	=	N	Filtro a cartucce	8,6	

(1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

B5. PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
5. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
6. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
7. L'impresa deve esercire tutte le attività dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle residuali emissioni diffuse.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

8. L'impianto di betonaggio o produzione calcestruzzo è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio del cemento e dei materiali inerti, selezionatura, pesatura e movimentazione dei

materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere.

9. I silos per lo stoccaggio dei materiali devono essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a secco.
10. L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a secco.
11. I sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a secco devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m^3 a 0° C e $0,101 \text{ MPa}$.
12. Il Gestore deve verificare l'**integrità delle matrici filtranti** mediante ispezioni visive da eseguirsi ogni qual volta si evidenzino anomalie nell'impianto e comunque con cadenza almeno semestrale. L'esito di tali ispezioni e di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli elementi filtranti devono essere annotati su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI

13. La **data di avviamento degli impianti** deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, al Comune, e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

14. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
15. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

**Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)**

Suap di SANTENA in delega alla CCIAA di TO

Identificativo nazionale SUAP: **5683**

Protocollo: REP_PROV_TO/TO-SUPRO/0034013 del 08/11/2016

PELUSO MASSIMO

PLSMSM78D13L219K

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.11014390014-02082015-1601 - SUAP 5683 - 11014390014 EDIL CONVERSION S.R.L.

Si ricorda che l'originale della presente autorizzazione che resta in possesso della società Edilconversion deve essere regolarizzata attraverso l'apposizione della marca da bollo di Euro 16,00, così come previsto dalla normativa vigente, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Cordiali saluti

Avv. Guglielmo Lo Presti

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di SANTENA, in relazione alla Sua pratica n.11014390014-02082015-1601

SUAP mittente: Sportello n.5683 - Suap di SANTENA in delega alla CCIAA di TO

Pratica: 11014390014-02082015-1601

Impresa: 11014390014 - EDIL CONVERSION S.R.L.

Protocollo pratica: REP_PROV_TO/TO-SUPRO 0017633/05-08-2015

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_TO/TO-SUPRO 0034013/08-11-2016.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	EDIL CONVERSION S.R.L.		
Codice fiscale:	11014390014	Provincia sede legale:	TORINO

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	modifica di autorizzazione AUA n.196-29287/2014 del 26/08/2014 per aumento quantitativi annui		
Codice Pratica:	11014390014-02082015-1601		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	LO PRESTI	Nome:	GUGLIELMO
-----------------	-----------	--------------	-----------

ALLEGATI PRESENTI

AUA-EDILCONVERSION-296-30459-2016.pdf - Provvedimento finale del procedimento
P_128150_AUA_EDILCONVERSION1.pdf
AUA_EDILCONVERSION_296_30459_2016.pdf.p7m

Protocollo n. __ 128150 /LB7/VF

Torino, 04/11/2016

Tit. 10 Cl. 5

Pos. n. 021529

*Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta*

Spett.le

SUAP di SANTENA

suap.to@cert.camcom.it

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
Impresa: EDIL CONVERSION S.R.L.
Sede Legale e Operativa: Via Asti, 19 – Santena -

Con la presente si comunica che il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, con Determinazione n. 296-30459/2016 del 02/11/2016 ha adottato il provvedimento in oggetto.

Si richiede pertanto di provvedere al rilascio del medesimo alla Ditta, nonché alla trasmissione all'Arpa Piemonte e al Comune di Santena, dando successivamente riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Segreteria
(Maria GARZO)

